


Allegato al decreto legislativo in materia di Commissioni Censuarie
 SEDI DELLE COMMISSIONI CENSUARIE LOCALI (previsto dall'art. 1, comma 1)

AMBITO REGIONALE	SEDI - AMBITO PROVINCIALE
VALLE D'AOSTA	AOSTA
PIEMONTE	ALESSANDRIA
	ASTI
	BIELLA
	CUNEO
	NOVARA
	TORINO
	VERBANIA
	VERCELLI
LIGURIA	GENOVA
	IMPERIA
	LA SPEZIA
	SAVONA
LOMBARDIA	BERGAMO
	BRESCIA
	COMO
	CREMONA
	LECCO
	LODI
	MANTOVA
	MILANO
	MONZA
	PAVIA
	SONDRIO
	VARESE
VENETO	BELLUNO
	PADOVA
	ROVIGO
	TREVISO
	VENEZIA
	VERONA
	VICENZA
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO
	TRENTO



FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA
	PORDENONE
	TRIESTE
	UDINE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA
	FERRARA
	FORLI'
	MODENA
	PARMA
	PIACENZA
	RAVENNA
	REGGIO EMILIA
	RIMINI
TOSCANA	AREZZO
	FIRENZE
	GROSSETO
	LIVORNO
	LUCCA
	MASSA
	PISA
	PISTOIA
	PRATO
	SIENA
UMBRIA	PERUGIA
	TERNI
MARCHE	ANCONA
	ASCOLI PICENO
	FERMO
	MACERATA
	PESARO
LAZIO	FROSINONE
	LATINA
	RIETI
	ROMA
	VITERBO



ABRUZZO	CHIETI
	L'AQUILA
	PESCARA
	TERAMO
MOLISE	CAMPOBASSO
	ISERNIA
CAMPANIA	AVELLINO
	BENEVENTO
	CASERTA
	NAPOLI
	SALERNO
PUGLIA	ANDRIA
	BARI
	BRINDISI
	FOGGIA
	LECCE
	TARANTO
BASILICATA	POTENZA
	MATERA
CALABRIA	CATANZARO
	COSENZA
	CROTONE
	REGGIO CALABRIA
	VIBO VALENTIA
SICILIA	AGRIGENTO
	CALTANISSETTA
	CATANIA
	ENNA
	MESSINA
	PALERMO
	RAGUSA
	SIRACUSA
	TRAPANI



SARDEGNA	CAGLIARI
	NUORO
	ORISTANO
	SASSARI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2014, n. 59.

Il testo vigente dell'articolo 2 della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 è il seguente:

«Art. 2. Revisione del catasto dei fabbricati

In vigore dal 27 marzo 2014 1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il coinvolgimento dei comuni ovvero delle unioni o delle associazioni di comuni, per lo svolgimento di funzioni associate, nel cui territorio sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti, assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia, nonché con quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli, nonché degli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in quest'ambito, nonché definendo moduli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni e la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari;

c) incentivare ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo areofotogrammetrico all'elaborato catastale e renderne possibile l'accesso al pubblico;

d) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;

e) valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento catastale comunale già avviate in via sperimentale, affinché possano costituire modelli gestionali flessibili e adattabili alle specificità dei diversi territori, nonché semplificare le procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica, e le procedure di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali;

f) operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

g) rideterminare le definizioni delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;

h) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:

1) per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, mediante un processo estimativo che:

1.1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;

1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;

1.3) qualora i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la metodologia di cui al numero 2);

2) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo estimativo che:

2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;

2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, o il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente;

i) determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera *h)*:

1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;

